



COMUNE DI PRIZZI

PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI VOLONTARI PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA'

ARTICOLO 1

1. Il Comune di Prizzi, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con singoli volontari iscritti nell'apposito albo di seguito denominato Albo dei Volontari.
2. Il Presente Regolamento ne disciplina le competenze ed il funzionamento.

ARTICOLO 2

3. Nell'apposito Albo sono iscritte, su loro richiesta, le persone di età superiore ai 18 anni, che intendono svolgere attività di volontariato secondo le finalità di seguito riportate, nel Comune di Prizzi.
4. La richiesta di iscrizione, indirizzata al Sindaco, deve contenere:
 - ✓ Nome e cognome del volontario, data e luogo di nascita, residenza e titolo di studio;
 - ✓ Dichiarazione autocertificata di godimento dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti normative, la costituzione di rapporto con la pubblica amministrazione;
 - ✓ attività professionale esercitata;
 - ✓ condizione occupazionale;
 - ✓ Le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e le disponibilità in termini di tempo.

ARTICOLO 3

1. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di cui all'art.2, l'Ufficio preposto, comunica al volontario interessato l'iscrizione nell'Albo, ovvero il motivato provvedimento di diniego di iscrizione;.
2. Decorso tale termine senza che l'ufficio si sia pronunciato, il volontario si intende iscritto.
3. La cancellazione dall'Albo avviene per perdita dei requisiti previsti oppure su semplice richiesta del volontario.
4. L'Albo sarà aggiornato trimestralmente;

ARTICOLO 4

1. Le attività e le finalità di volontariato, di carattere esclusivamente di sussidiarietà sociale, sono individuate come segue:
 - a) Trasporto e/o compagnia di persone anziane o parziali disabili o sole;
 - b) Assistenza e collaborazione nell'allestimento di attività culturali o sociali organizzate o patrocinate dal Comune;
 - c) Sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa/culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza (es. Biblioteca, Impianti Sportivi, Ville e giardini ecc.);
 - d) Collaborazione in attività scolastiche;
 - e) Collaborazione e sorveglianza di aree pubbliche durante manifestazioni a carattere sociale, sportivo, culturale, ecc... organizzate o patrocinate dal Comune;
 - f) Collaborazione a progetti di natura ambientale;
 - g) Altre similari finalità che si dovessero individuare da parte della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività, di tipo specialistico, che possano comportare rischi di particolare gravità;
2. I volontari che operano in collaborazione con il Comune di Prizzi saranno coordinati dal Responsabile del Servizio individuato dall'Amministrazione, al quale compete:
 - a) Accertare direttamente che i volontari inseriti nelle singole attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche o idoneità fisiche necessarie, previa presentazione di idonea certificazione medica, attestante l'idoneità fisica all'espletamento dell'attività lavorativa di volontariato;
 - b) Provvedere alla copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei volontari;
 - c) Fornire ai volontari, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, tutti i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, nonché i presidi individuali di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica;
 - d) Vigilare sullo svolgimento delle attività nel rispetto dei diritti e della privacy dei beneficiari;
 - e) Verificare i risultati delle attività attraverso apposita relazione del Responsabile competente per settore.
 - f) la tenuta di apposito registro delle firme;
3. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi, durante lo svolgimento dell'attività;

ARTICOLO 6

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, impegnandosi a dare immediata comunicazione al Responsabile nominato dall'A.C., dell'impossibilità ad eseguirle;
2. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici;
3. L'attività dei singoli volontari non può essere, in alcun modo retribuita, e gli stessi non avranno nulla a pretendere per l'attività svolta;

ARTICOLO 7

1. I singoli volontari impegnati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dal Sindaco, che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

ARTICOLO 8

1. Gli interessati in ottemperanza alla legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzano l'Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento.

ARTICOLO 9

1. Il presente regolamento, esecutivo, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line ed entrerà in vigore nei tempi previsti dallo Statuto Comunale.

ARTICOLO 10

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa ed alle leggi che regolano la materia.